

# INIZIATIVE DI TUTELA DI POSTE ITALIANE SUL FONDO OBELISCO

---



*Aggiornato al 7 novembre 2019*

---

1. Nel caso in cui non abbia ricevuto una comunicazione scritta da Poste in merito all'avvio dell'Iniziativa, posso comunque aderirvi? .....	3
2. Si può aderire parzialmente all'Iniziativa? .....	3
3. Cosa è la polizza PostelIniziativa Obelisco?.....	3
4. Quali sono i Clienti che non potranno aderire all'Iniziativa di tutela? .....	3
5. In caso di quote rivenienti da un'eredità, gli eredi come possono aderire all'Iniziativa?.....	3
6. Possesso di quote tra più intestatari. Come aderiscono? .....	3
7. Nel caso di trasferimento di quote tra depositi detenuti presso Poste si avrà diritto ad aderire all'iniziativa? .....	4
8. Sarà possibile aderire dopo il 6 dicembre 2019? .....	4
9. Si può aderire delegando una terza persona? .....	4
10. Qual è la durata della polizza? .....	4
11. Come si rivaluta il Capitale Assicurato nella Gestione Separata?.....	4
12. Cosa avviene in caso di recesso? .....	4
13. E' possibile il riscatto anticipato? .....	4
14. Cosa avviene in caso di decesso? .....	6
15. Il sottoscrittore della polizza può cederla a familiari o ad altre persone?.....	6
16. Cosa devo sapere se detengo quote del Fondo in un deposito cointestato con un de cuius?....	6
17. I DT contenenti quote di Fondi Immobiliari Obelisco, IRS ed Europa Immobiliare 1 prevedono le spese di custodia o l'applicazione dell'imposta di bollo sulle quote? .....	6

**1. Nel caso in cui non abbia ricevuto una comunicazione scritta da Poste in merito all'avvio dell'Iniziativa, posso comunque aderirvi?**

Clients sono informati da Poste in merito all'Iniziativa di tutela tramite invio di specifica comunicazione scritta (Raccomandata A/R) all'indirizzo degli intestatari del deposito titoli.

**Qualora uno o alcuni degli intestatari non avessero ricevuto la lettera potranno comunque aderire all'Iniziativa fermo restando la necessaria presenza di tutti i requisiti richiesti dall'Iniziativa di tutela.**

**2. Si può aderire parzialmente all'Iniziativa?**

Non è ammessa l'adesione parziale all'Iniziativa, nel senso che ciascun avente diritto potrà aderire all'Iniziativa solamente per tutte le quote di propria spettanza.

**3. Cosa è la polizza PostelIniziativa Obelisco?**

**PostelIniziativa Obelisco** è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico con rivalutazione annuale del capitale investito in base all'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

La sottoscrizione del contratto è riservata esclusivamente ai Quotisti del Fondo Obelisco collocato da Poste Italiane aventi diritto di aderire all'Iniziativa.

**4. Quali sono i Clienti che non potranno aderire all'Iniziativa di tutela?**

I Clienti che non potranno aderire all'iniziativa sono:

- coloro che hanno venduto, prima della scadenza del Fondo, le quote sul mercato secondario. In caso di vendita parziale, i Clienti possono aderire per le quote rimaste in possesso al 31 dicembre 2018;
- coloro che hanno trasferito le quote del Fondo presso altri istituti bancari, anche se poi le hanno trasferite nuovamente presso Poste. In caso di trasferimento parziale, i Clienti possono aderire per le quote non trasferite;
- coloro che hanno acquistato quote del Fondo sul mercato secondario successivamente al collocamento.

**5. In caso di quote rivenienti da un'eredità, gli eredi come possono aderire all'Iniziativa?**

Gli eredi potranno aderire all'Iniziativa sulla base del requisito dell'età anagrafica. Se alla data del 31 dicembre 2018, l'erede aveva un'età:

- pari o superiore a 80 anni, ha diritto al "bonus compensativo", in relazione alle quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza;
- inferiore a 80 anni, ha diritto a sottoscrivere la Polizza, in relazione alle quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza.

Quindi, ai fini dell'adesione da parte degli eredi non rileva l'età del sottoscrittore originario deceduto.

**6. Possesso di quote tra più intestatari. Come aderiscono?**

In caso di depositi titoli cointestati, ciascun intestatario può aderire all'Iniziativa in modo autonomo rispetto agli altri cointestatari.

Infatti, ciascun intestatario potrà aderire all'Iniziativa per la quota parte di propria spettanza, cioè ripartendo il numero totale delle quote aventi diritto all'Iniziativa tra il numero totale degli intestatari del rapporto (c.d. "Quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza").

**7. Nel caso di trasferimento di quote tra depositi detenuti presso Poste si avrà diritto ad aderire all'iniziativa?**

Sì, perché non si tratta di vendita sul mercato secondario o di trasferimento di quote presso altro intermediario.

**8. Sarà possibile aderire dopo il 6 dicembre 2019?**

Potranno aderire all'Iniziativa dopo il 6 dicembre 2019 solo quei clienti oggetto di casi particolari:

- Minori e Interdetti, in considerazione del fatto che per poter aderire all'Iniziativa sarà necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
- Successioni in corso, in considerazione del fatto che per poter aderire all'Iniziativa bisognerà attendere il completamento della pratica di successione.

**9. Si può aderire delegando una terza persona?**

Per aderire all'Iniziativa è possibile delegare una persona di propria fiducia (anche uno dei cointestatari, laddove presenti), compilando il modulo di delega che sarà disponibile, in concomitanza con l'avvio dell'Iniziativa, presso gli Uffici Postali ed è scaricabile direttamente dal sito di Poste Italiane all'indirizzo [www.poste.it/iniziativa-tutela-fondo-obelisco](http://www.poste.it/iniziativa-tutela-fondo-obelisco).

La persona delegata, munita di documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio Codice Fiscale/Tessera Sanitaria, dovrà consegnare, oltre la suddetta delega, una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria dell'intestatario delegante, entrambe controfirmate da quest'ultimo.

**10. Qual è la durata della polizza?**

La polizza ha una durata di 5 anni. Il termine decorre dalla data della sottoscrizione del contratto.

**11. Come si rivaluta il Capitale Assicurato nella Gestione Separata?**

Il Premio Totale viene versato nella Gestione Separata Posta ValorePiù e si rivaluta in base ai risultati conseguiti dalla Gestione stessa. La rivalutazione del premio versato dal contraente comincia dalla data di decorrenza della polizza. Come detto, esclusivamente per questa iniziativa, il Premio Versato dal Contraente è pari a 0€.

**12. Cosa avviene in caso di recesso?**

E' possibile recedere entro i 30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto.

In considerazione del fatto che il contratto di assicurazione posteiniziativa Obelisco è riservato esclusivamente ai Quotisti che hanno sottoscritto la Proposta di adesione all'Iniziativa, l'esercizio del diritto di recesso previsto dal presente articolo comporta l'automatica risoluzione dell'accordo previsto dalla Proposta di adesione all'Iniziativa e la definitiva rinuncia da parte del Quotista ai benefici connessi all'adesione all'Iniziativa. Conseguentemente, in caso di esercizio del diritto di recesso previsto dal presente articolo, il Contraente non potrà vantare alcun diritto in relazione al Premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale).

**13. È possibile il riscatto anticipato?**

Il Cliente potrà richiedere il riscatto totale della Polizza trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di recesso (ossia 30 giorni dalla stipula del contratto ). Non è ammesso il riscatto parziale. Con il riscatto totale il contratto termina e non può più essere riattivato.

## Fondo Obelisco- FAQ

Il riscatto comporta il diritto di ricevere dalla Compagnia Poste Vita, come specificato nella tabella sottostante:

- il riconoscimento del premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale), comprensivo della relativa rivalutazione maturata tra la data del versamento dello stesso e la data di richiesta del riscatto in base al rendimento conseguito dalla Gestione Separata, commisurato agli anni trascorsi dalla data di emissione della polizza, come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione e nella Tabella di seguito.

Data di richiesta del riscatto totale	% del Premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale) rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, che sarà riconosciuta al Contraente
Entro il 1° anno dalla data di emissione della polizza	0%
Dal 1° al 2° anno dalla data di emissione della polizza	20%
Dal 2° al 3° anno dalla data di emissione della polizza	40%
Dal 3° al 4° anno dalla data di emissione della polizza	60%
Dal 4° al 5° anno dalla data di emissione della polizza	80%

Premesso quanto già indicato nella FAQ n. 25, il premio versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale) viene rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.

Al cliente viene liquidata una percentuale del Bonus (v. tabella, art. 13 delle Condizioni di Assicurazione), commisurata agli anni trascorsi dalla data di emissione della polizza, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.

Per maggior chiarezza di seguito si riporta un esempio:

Data di effetto della polizza	30/09/2019
Data di versamento del Bonus Iniziale	27/01/2020
Importo del Bonus Iniziale	<b>1994,12</b>
Ultima data di rivalutazione (riferita alla annualità di polizza)	30/09/2021
Ipotesi di Bonus Rivalutato al 30/09/2021	<b>2100</b>
Data di Riscatto	30/08/2022
Ipotesi di rendimento lordo alla data di riscatto	2,45%
Rateo rendimento alla data di riscatto	0,915068
Bonus rivalutato alla data di riscatto	<b>2147,03</b>
Percentuale Bonus rivalutato alla data di riscatto riconosciuto al Cliente	<b>40%</b>
Importo del Bonus Rivalutato alla data di Riscatto riconosciuto al Cliente	<b>858,81</b>

Nell'esempio riportato, la polizza viene emessa il 30/09/2019 ed il 27/01/2020 viene versato il Bonus. In questo intervallo di tempo, il premio versato dal Contraente (esclusivamente per questa

iniziativa pari a 0 €) non genera una rivalutazione.

Il Cliente riscatta il Capitale Assicurato il 30/08/2022, ossia tra il 2° ed il 3° anno dalla data di emissione: ha, dunque, diritto ad una percentuale pari al 40% del Bonus rivalutato dal 27/01/2020 al 30/08/2022.

La percentuale viene calcolata sull'importo di 2.147,03 € (Bonus rivalutato) ed è pari a 858,81€.

### **14. Cosa avviene in caso di decesso?**

In caso di decesso, il Capitale assicurato viene liquidato ai beneficiari (designati dal Contraente al momento della sottoscrizione), rivalutato per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso (utilizzando per le porzioni di anno il metodo pro-rata temporis).

Qualora il decesso avvenga successivamente alla data di sottoscrizione e prima della data in cui viene effettuato il versamento del Bonus Iniziale da parte di Poste Italiane, quest'ultimo viene comunque liquidato al beneficiario caso morte.

### **15. Il sottoscrittore della polizza può cederla a familiari o ad altre persone?**

Non è prevista la possibilità di cedere il contratto di polizza a terzi, in quanto l'iniziativa di tutela di Poste nasce con l'obiettivo di tutelare i sottoscrittori originari del fondo. E', invece, prevista la possibilità da parte del sottoscrittore di revocare o modificare, in qualsiasi momento (salvo i casi elencati all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione), i beneficiari della prestazione della polizza in caso di decesso dell'Assicurato.

### **16. Cosa devo sapere se detengo quote del Fondo in un deposito cointestato con un de cuius?**

Si precisa che in fase di successione se i cointestatari superstiti trasferiscono la loro quota parte su un deposito cointestato con gli altri eredi, hanno di fatto ceduto parte della proprietà del fondo.

Pertanto, nel corso dell'Iniziativa, non potranno aderire per la quota parte intera che era a loro spettante nel deposito titoli cointestato con il de cuius.

### **17. I DT contenenti quote di Fondi Immobiliari Obelisco, IRS ed Europa Immobiliare 1 prevedono le spese di custodia o l'applicazione dell'imposta di bollo sulle quote?**

Per i Depositi Titoli contenenti esclusivamente quote dei Fondi Immobiliari Obelisco ed IRS (indipendentemente dall'adesione o meno all'iniziativa di tutela):

- Non si procederà all'addebito dei diritti di custodia del Deposito;
- Le quote non saranno considerate ai fini del computo dell'imposta di bollo sui prodotti di investimento.

Per i Depositi Titoli contenenti esclusivamente quote del Fondo Immobiliare Europa Immobiliare 1, e solo per i clienti che hanno aderito alla relativa Iniziativa di tutela:

- Non si procederà all'addebito dei diritti di custodia del Deposito;
- Le quote non saranno considerate ai fini del computo dell'imposta di bollo sui prodotti di investimento.